

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Proposta di legge d'iniziativa popolare: Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Verona con il n. 0208698 in data 05/06/2026 è stata sottoposta all'attenzione del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale un'importante iniziativa di carattere nazionale promossa da Confesercenti a sostegno del commercio locale, dei servizi di vicinato e della vitalità economica e sociale dei nostri territori;

Considerato che:

- è stata avviata una raccolta firme su tutto il territorio italiano per la promozione di una proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità (vedasi allegato parte integrante);
- si tratta di un intervento vitale per la sopravvivenza delle piccole realtà economiche, soprattutto all'interno dei piccoli comuni e delle frazioni, dove la bottega e il locale di vicinato non sono solo imprese ma veri e propri presidi sociale e di sicurezza imprescindibili per la comunità. In particolare, l'iniziativa in oggetto è finalizzata a contrastare il crescente fenomeno della desertificazione commerciale che interessa centri storici, quartieri e realtà territoriali, sostenendo concretamente i negozi di vicinato, le attività economiche e i servizi essenziali per i cittadini.

Tenuto conto che la proposta si pone l'obiettivo di introdurre strumenti concreti a favore del commercio di prossimità tra cui:

- misure di sostegno economico e incentivi alle attività commerciali locali;
- semplificazioni amministrative dei centri urbani e dei centri commerciali naturali;
- strumenti di valorizzazione dei centri urbani e dei centri commerciali naturali;
- interventi strutturali finalizzati al mantenimento e al rilancio delle attività economiche presenti sul territorio;

ESPRIME

la volontà di sostenere l'iniziativa al fine di valorizzare il commercio di prossimità per favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, della sicurezza urbana, della vivibilità dei centri abitati e della valorizzazione del territorio.

INVITA:

- 1) il Sindaco a farsi portavoce presso il Governo per rappresentare il sostegno del Comune di Verona alla presente proposta di legge;
- 2) l'Amministrazione comunale a dare risalto comunicativo all'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune.

Verona, 10/09/2026

I Consiglieri



RELAZIONE ILLUSTRATIVA**PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE****Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità**

La presente proposta di legge, recante "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità", reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'istituzione e l'attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità nei territori interessati.

L'articolo 1 individua le finalità generali del provvedimento, facendo riferimento alla continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, al contrasto dei fenomeni di rarefazione commerciale e al rafforzamento del tessuto economico locale, con particolare riguardo alla rete degli esercizi di vicinato, ai presidi multiservizio e alle forme di aggregazione tra imprese.

Gli articoli 2 e 3 prevedono una delega al Governo per l'istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro). La delega è esercitata mediante uno o più decreti legislativi, da adottare secondo le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi espressamente indicati. In tale ambito è delineata una disciplina di carattere generale relativa all'organizzazione e all'individuazione delle ZESpro, nonché ai requisiti economici e dimensionali delle stesse.

La proposta attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il potere di individuare e delimitare le aree urbane o periurbane da destinare a ZESpro, includendo gli ambiti per i quali gli enti locali abbiano deliberato specifici programmi o progetti di rivitalizzazione finalizzati all'insediamento, al mantenimento o al sostegno di attività commerciali e di servizi di prossimità rientranti nelle dimensioni degli esercizi di vicinato.

Nell'esercizio della delega è altresì prevista la definizione di forme di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, nonché l'introduzione di un regime fiscale di vantaggio per le imprese operanti nei territori ricadenti nelle ZESpro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Sono inoltre previste misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi di prossimità esistenti o di nuovo insediamento, con la definizione dei criteri e delle modalità di accesso alle misure agevolative.

Il provvedimento prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, dell'Osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con funzioni di monitoraggio e di supporto alle attività di valutazione e di indirizzo delle politiche di settore, nonché la previsione di meccanismi di verifica periodica dell'efficacia delle misure adottate.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, destinato al finanziamento delle misure di sostegno e degli interventi attuativi previsti dalla legge, definendone la dotazione finanziaria e le modalità di copertura degli oneri.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la disposizione relativa all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente disegno di legge ha la finalità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale e rafforzare il tessuto economico locale al fine di tutelare la rete di vicinato, salvaguardare i presidi multiservizio e promuovere forme di aggregazione tra imprese operanti nei territori interessati, attraverso la definizione di una normativa per l'istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità ZESpro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la definizione della disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione e l'individuazione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), delineandone i requisiti di carattere economico e dimensionale;
- b) attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il potere di individuare e delimitare le aree urbane o periurbane da destinare a ZESpro, comprendendo gli ambiti per i quali gli enti locali abbiano deliberato specifici programmi o progetti di rivitalizzazione ai fini dell'insediamento di attività commerciali e di servizi carenti rientranti nelle dimensioni degli esercizi di vicinato o del supporto alle attività esistenti e in sofferenza della stessa tipologia e dimensione;
- c) disciplinare adeguate forme di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome ed enti locali nell'attuazione delle disposizioni derivanti dalla presente legge;
- d) prevedere un regime fiscale di vantaggio per le imprese ubicate nei territori ricadenti nelle ZESpro, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
- e) stabilire misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi di prossimità ubicati o che intendano insediarsi nei territori ricadenti nelle ZESpro, definendo i criteri e le modalità di accesso alle misure agevolative;
- f) istituire, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, un osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con funzioni di monitoraggio e di supporto alle attività di valutazione ed indirizzo delle politiche di settore, definendone composizione, organizzazione e modalità di funzionamento;
- g) prevedere meccanismi di verifica periodica dell'efficacia delle misure adottate.

Art. 4.

(Disposizioni Finanziarie)

1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, destinato al finanziamento delle misure di sostegno e degli interventi attuativi della presente legge, con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.